

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO FALZARANO (tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. AS Roma SpA), ALDO BARTOLOMEI (all'epoca dei fatti, responsabile della segreteria del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA), BRUNO CONTI (all'epoca dei fatti, responsabile del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA) E DELLA SOCIETA' AS ROMA SpA (nota n. 1742/278pf/07-08/SP/blp del 15.10.2008)

Visto il deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: per il sig. Aldo Bartolomei mesi due di inibizione; per il sig. Bruno Conti giorni quindici di squalifica e per la Società AS Roma SpA l'ammenda di € 10.000,00.

OSSERVA

1. Il Deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Gennaro Falzarano, tesserato, all'epoca dei fatti in contestazione, quale calciatore under 16, con l'AS Roma SpA;
- il Sig. Aldo Bartolomei, responsabile, all'epoca dei fatti in contestazione, della segreteria giovanile dell'AS Roma SpA;
- il sig. Bruno Conti, responsabile, all'epoca dei fatti in contestazione, del settore giovanile dell'AS Roma SpA;
- l'AS Roma SpA (d'ora in avanti anche detta la "Roma" ovvero la "Società");

per rispondere, rispettivamente:

- il sig. Falzarano, della violazione dell'art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all'art. 10, commi 2 e 4, del CGS, per avere, con riferimento alla stagione 2004/2005, formalmente e non sostanzialmente trasferito la propria residenza a Minturno, nella regione Lazio, al fine di aggirare la norma di riferimento ed ottenere il tesseramento con la Roma e, con riferimento alla stagione 2005/2006, per aver formalmente trasferito la propria residenza nel suo luogo effettivo, e cioè nel comune di Airola, in provincia di Benevento, nella regione Campania, omettendo di darne notizia alla Società al fine mantenere il tesseramento con la stessa;

- i sig.ri Bartolomei e Conti della violazione dell'art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all'art. 10, commi 2 e 4, del CGS, per non avere accertato l'"anomalia" del certificato di residenza esibito dal calciatore con riferimento alla stagione sportiva 2004/05 e per non avere, con riferimento alla successiva stagione sportiva, posto in essere i necessari accertamenti finalizzati a verificare l'effettivo luogo di residenza del calciatore;
- l'AS Roma SpA della violazione ex art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta ai propri dirigenti ed al proprio tesserato all'epoca dei fatti.

2. Patteggiamento sig. Gennaro Falzarano

Il sig. Gennaro Falzarano ha richiesto in via preliminare l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS e il rappresentante della Procura Federale ha prestato il consenso a detta richiesta sottoponendo la raggiunta intesa all'esame di questa Commissione che emette al riguardo la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Gennaro Falzarano ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base giorni 30 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di squalifica"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per giorni 20 (venti) al calciatore Gennaro Falzarano.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto";

3. La difesa dei deferiti

I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memorie. In particolare:

- il sig. Falzarano chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima. A sostegno della propria richiesta, il calciatore ha evidenziato la propria estraneità, in quanto minore di età, ai fatti in contestazione, addebitabili esclusivamente alla volontà dei propri genitori, nonché la fattiva collaborazione dallo stesso dimostrata agli organi di giustizia nella ricostruzione dello svolgimento dei fatti di cui si discute;
- i sig.ri Bartolomei e Conti chiedendo *"la reiezione di ogni addebito mosso nei loro confronti dalla Procura Federale, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque rappresentativo di responsabilità a loro non imputabili."* Nello specifico, i deferiti contestano che la loro condotta sia stata contraria alle norme di riferimento e, anzi, evidenziano la legittimità del comportamento da loro posto in essere, in quanto avrebbero, come richiesto, verificato la regolarità del certificato di residenza per quanto attiene la stagione sportiva 2004/2005 e, stante la mancata comunicazione dell'intervenuto trasferimento della stessa da parte del calciatore per la successiva

stagione sportiva, utilizzato la documentazione già in possesso della Società, così come richiesto dal CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico;

- la Roma *“la reiezione di ogni addebito mosso nei loro confronti dalla Procura Federale, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque rappresentativo di responsabilità ad essa azienda non imputabile.”*

4. Motivazione

4.1. Il deferimento è parzialmente fondato e va, quindi, accolto solo in parte.

Preso atto del patteggiamento tra il Falzarano e la Procura Federale intervenuto prima dell'apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento, che sta a significare il riconoscimento della violazione delle norme richiamate da parte del calciatore, va rilevato che le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti.

Passando ora ad esaminare il comportamento tenuto dai deferiti Conti e Bartolomei, si ritiene che la loro condotta vada esente da censura, poiché in linea con quanto richiesto dalle disposizioni federali, dovendosi limitare alla verifica della documentazione prodotta dal calciatore ed avendo adempiuto il compito, attraverso la richiesta verbale ai genitori (come confermato dal Bartolomei nella riunione odierna) dell'accertamento dell'eventuale intervenuto cambio di residenza per la stagione sportiva 2005/2006, mancato cambio di residenza confermato implicitamente dai genitori del Falzarano con la sottoscrizione del tesseramento per quest'ultima stagione sportiva.

La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, esclusivamente per il comportamento addebitabile al Falzarano, in quanto proprio tesserato all'epoca dei fatti.

4.2. In merito alle sanzioni, si ritiene congruo infliggere alla Soc. Roma la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto nei confronti dell'AS Roma SpA e per l'effetto infligge alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Respinge il deferimento proposto nei confronti dei Sigg.ri Aldo Bartolomei e Bruno Conti.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCO BOSSA (tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. FC Messina Peloro e attualmente tesserato per la Soc. Udinese Calcio SpA) (nota n. 1811/333pf/07-08/SP/blp del 20.10.2008)**

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 20 ottobre 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Bossa, calciatore tesserato all'epoca dei fatti, per la Società Messina ed attualmente per la Società Udinese, per rispondere alla violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 33, comma 2, delle NOIF, per essersi sottratto al

vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie” della società Messina, per come descritto nella parte motiva del deferimento.

Il deferito con memoria datata 26 novembre 2008, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità del deferimento, in quanto la Procura federale, in violazione dell'art. 32, comma 11, CGS, avendo conoscenza dal 27 aprile 2007, a seguito dell'esposto denuncia della Società Messina ai Carabinieri di Messina, avrebbe dovuto concludere le indagini prima dell'inizio della stagione successiva, ossia entro il 30 giugno 2007, laddove invece le indagini sarebbero state compiute a partire dal 17 dicembre 2007 e concluse entro il 30 giugno 2008.

Nel merito, assumeva che alla data del 17 gennaio 2007 il “giovane di serie” allora sedicenne, pur essendo tesserato per la Società Messina, non era “*vincolato da alcun contratto di prestazione sportiva, né da alcuna indennità derivante dal rapporto di addestramento tecnico*”, per cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3, del NOIF, “*avrebbe potuto stipulare un contratto professionistico non solo con il Messina, ma con qualsiasi altro Club, producendo così lo svincolo legittimo del vincolo di cui all'art. 33, comma 3, NOIF.*”

Nessuna rilevanza, infine, sarebbe da ascrivere ai precedenti citati nel deferimento, laddove relativi a casi “*solo in apparenza analoghi*”.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione di tre mesi di squalifica.

È altresì comparso il difensore del deferito, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla propria memoria in atti, eccependo l'improcedibilità dell'azione disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 11 delle NOIF, e concludendo in ogni caso per il proscioglimento del deferito.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal difensore del Bossa. Ritiene la difesa dell'incolpato che l'azione disciplinare nei confronti del giovane calciatore sia improcedibile, per mancata osservanza del termine di cui all'art. 32, comma 11, del CGS.

L'eccezione è infondata.

Dispone l'art. 32, comma 11, CGS che “*le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.*”

Nell'indicare il termine “*dell'inizio della stagione sportiva successiva*”, secondo l'orientamento di questa Commissione, la norma fa esplicito ed inequivocabile riferimento agli atti di indagine e cioè a quegli atti volti ad accertare i fatti e le condotte oggetto del procedimento, laddove tale non può considerarsi l'atto di deferimento che assume invece nell'ordinamento sportivo la funzione di *vocatio in iudicium* e che è l'atto con il quale la Procura Federale rende edotto l'incolpato delle contestazioni elevate a seguito delle indagini.

Senonché, nel caso concreto, la Procura federale ha conoscenza dei fatti *de quibus* con la ricezione della comunicazione della Società Messina del 19 ottobre 2007, concernente il certificato internazionale di transfer del giovane calciatore Bossa.

Ne deriva che la Procura avrebbe dovuto, come in effetti ha fatto, concludere le proprie indagini entro il 30 giugno 2008, non avendo ricevuto dalla Corte di Giustizia Federale, sebbene richiesta, la proroga delle indagini.

Il rispetto del 30 giugno 2008 rende inaccoglibile la eccezione di improcedibilità, a nulla rilevando per le motivazioni di cui sopra, che l'atto di deferimento sia datato 20 ottobre 2008.

Sotto tale profilo, non possono trovare accoglimento gli assunti difensivi secondo i quali l'indagine avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno 2007, avendo la Procura avuto conoscenza dei fatti sin dal 29 gennaio 2007 o quantomeno sin dal 27 aprile 2007, laddove si consideri che la Procura ha avuto conoscenza della "notizia" disciplinare in data 19 ottobre 2007, mentre in data 29 gennaio 2007 la Soc. Messina aveva richiesto il deferimento del Bossa alla sola Commissione Disciplinare, e in data 27 aprile 2007 l'esposto-denuncia era stato inoltrato soltanto ai Carabinieri di Messina.

Nel merito, la Commissione ritiene fondato il deferimento.

Risulta pacifico in atti che, dopo aver lasciato Messina per trascorrere in famiglia le festività natalizie dell'anno 2006, Francesco Bossa, non vi ha fatto più ritorno, e che in data 17 gennaio 2007 ha sottoscritto un contratto con l'AC Bellinzona, Società calcistica elvetica, con scadenza 16 gennaio 2010.

Senonchè, il comportamento tenuto dal deferito risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i c.d. "giovani di serie" finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati della stessa disputati. Nel contempo è altresì vero che la Soc. Messina non ha mai convocato per iscritto il Bossa dopo la pausa natalizia del 2006, né agli allenamenti, né alle partite ufficiali e/o amichevoli e di tale circostanza la Procura non ha fornito alcun elemento probatorio. In ogni caso il calciatore, nel caso di specie, ha frustrato con il proprio comportamento il vincolo con la Società di appartenenza, per cui la sua condotta è da censurare sotto il profilo della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS.

Inoltre ad avviso della Commissione, risulta irrilevante, sotto il profilo disciplinare, alla luce della disciplina FIFA attualmente in vigore, la circostanza – evidenziata nel deferimento – dell'intervenuto "ingaggio" del calciatore da parte del club svizzero ovvero la possibilità di considerare il diritto contemplato dall'art. 33 NOIF quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici.

Va dunque esclusa la responsabilità dell'incolpato in relazione a tale ultima violazione ascritta.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Francesco Bossa la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(78) – APPELLO DELLA SOCIETA' FC PEGASO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 AL PRESIDENTE PIERLUIGI GIORDANO, L'INIBIZIONE PER MESI 2 AI DIRIGENTI EZIO PAPARELLI E ALESSANDRO BONI E L'AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA' FC PEGASO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 39 del 23.10.2008).

La Procura Federale, investita del caso dalla Presidenza del Comitato Regionale Lazio, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso lo stesso Comitato il calciatore Massimiliano Bacich, il Presidente della Società Pegaso sig. Pierluigi Giordano, i dirigenti della Società Pegaso sigg.ri Alessandro Boni ed Ezio Paparelli, nonché la stessa Società Pegaso, per violazione a carico di Bacich e Giordano degli artt. 1 comma 2, 10 commi 2 e 6 CGS e 40 comma 4 NOIF, a carico di Boni e Paparelli degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, a carico della Società Pegaso dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Era accaduto che la Società Pegaso, partecipante al Campionato Provinciale Terza Categoria, il 13 ottobre 2007 aveva fatto pervenire all'Ufficio competente della FIGC la richiesta di tesseramento del calciatore Bacich, che non era stata accolta perché quest'ultimo risultava già vincolato per altra società.

Nel periodo intercorrente tra la richiesta di tesseramento e la comunicazione della FIGC di nullità del tesseramento, datata 26 novembre 2007, la Società Pegaso aveva inserito il calciatore Bacich nella distinta afferente sei gare di campionato disputate tra il 14 ottobre e il 2 dicembre 2007, cessando di farlo non appena era stata raggiunta dalla comunicazione di cui sopra.

La Commissione di primo grado, con delibera del 23 ottobre 2008, dichiarava la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, comminava al calciatore Bacich Massimiliano la squalifica di tre gare, al Presidente Giordano Pierluigi ed ai dirigenti Boni Alessandro e Paparelli Ezio l'inibizione di mesi due, alla Società FC Pegaso l'ammenda di €400,00.

Avverso tale decisione ricorrono la Società Pegaso ed i sigg.ri Giordano, Boni e Paparelli, chiedendo in via principale l'integrale riforma del provvedimento ed il conseguente annullamento delle sanzioni in esso contenute, in via subordinata o la riduzione adeguata delle sanzioni, ovvero la loro commutazione nella ammonizione.

A fondamento dell'impugnazione i ricorrenti deducono la loro assoluta buona fede, manifestatasi dapprima nel richiedere il tesseramento del calciatore conforme ai dati anagrafici del medesimo nella certezza che egli fosse libero da vincoli e successivamente nell'aver cessato l'impiego del calciatore non appena appresa la nullità del tesseramento.

Deducono altresì i ricorrenti che non erano venuti meno neppure al dovere di diligenza per non aver preventivamente accertato la posizione del calciatore Bacich, attesa la difficoltà esistente all'epoca dei fatti di addivenire ad accertamenti del genere, peraltro implicitamente confermata da una circolare di recente diramata dal Comitato Regionale di appartenenza ed inviata a tutte le società, contenente regole innovative per la conoscenza della posizione dei calciatori.

All'udienza di discussione innanzi a questa CD Nazionale sono comparsi il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la conferma della decisione impugnata nonché assistiti dal difensore di fiducia i ricorrenti ad eccezione del sig. Boni, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti.

La Commissione di primo grado, nell'adottare sanzioni di gran lunga inferiori a quelle proposte dalla Procura Federale, ha adeguatamente considerato la buona fede della Società Pegaso, del Presidente Giordano e dei dirigenti Boni e Paparelli, di cui vi è ampia menzione nella parte motiva della decisione.

Tali sanzioni, tuttavia, appaiono suscettibili di ulteriore contenuta riduzione, risultando apprezzabili in fatto le tesi difensive dei ricorrenti sulla sperequazione tra il fatto

commesso e le sanzioni medesime, peraltro comminate in maniera uniforme ai due dirigenti accompagnatori della squadra, quando invece il Boni aveva sottoscritto una sola distinta di gara ed il Paparelli le altre cinque.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, riduce la inibizione a carico di Giordano Pierluigi e Paparelli Ezio a mesi 1 ciascuno, a carico di Boni Alessandro del periodo pre sofferto, l'ammenda a carico della Società FC Pegaso ad € 200,00 (duecento/00).

Dispone la restituzione della tassa versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 4 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete